



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 25/09/2020

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2017

(con abrogazione del Regolamento generale entrate comunali approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/1998 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 07/02/2011 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/11/2000)



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI GENERALI

ART. 1-OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE, LIMITI, ESCLUSIONI

ART. 3-ALIQUEUTE E TARIFFE

ART. 4-FORME DI GESTIONE

ART. 5-FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

ART. 6-SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

TITOLO II

ATTIVITA' GESTIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

CAPO I - ATTIVITA' DI CONTROLLO E RAPPORTI CON I CITTADINI

ART. 7- ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

ART. 8- INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI

ART.9- RAPPORTI CON I CITTADINI

CAPO II- ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ART. 10- ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 11-SANZIONI TRIBUTARIE

ART. 12-AUTOTUTELA -PRINCIPI

ART. 12 BIS- AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

ART. 12 TER- PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA D'UFFICIO

ART.13-CONTENZIOSO TRIBUTARIO

ART. 14-CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 14 BIS-RAVVEDIMENTO OPEROSO



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

CAPO III- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.15-ACCERTAMENTO CON ADESIONE-PRESUPPOSTO

ART.16- AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.17-PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.18-ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.19-ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

ART.20-PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

TITOLO III

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I- RISCOSSIONE

Art. 21-RISCOSSIONE VOLONTARIA

ART.22-RISCOSSIONE COATTIVA

CAPO II- RATEIZZAZIONI E COMPENSAZIONI

ART.23- RATEIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

ART. 23 BIS-COMPENSAZIONE

CAPO III- IMPORTI MINIMI, NOTIFICA E INTERESSI

ART. 24- RIMBORSI DI ENTRATA

ART. 25- IMPORTI MINIMI PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 26 -INTERESSI

ART. 27-NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E REPERIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI

ART. 28 -TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE - ERRORI DEI CONTRIBUENTI

CAPO IV- INTERPELLO

ART. 29-OGGETTO

ART. 30-MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

ART. 31-PROCEDURA ED EFFETTI

ART. 32-LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

ART. 33 - CONTENUTO DELLE ISTANZE

ART. 34 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

CAPO V- RECLAMO/MEDIAZIONE

ART. 35 - RECLAMO/ MEDIAZIONE- AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 36 - EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE

ART. 37 - TRATTAZIONE DELL'ISTANZA

ART. 38 - ACCORDO DI MEDIAZIONE

ART. 39 - PERFEZIONAMENTO DELL' ACCORDO DI MEDIAZIONE

ART. 40 - SANZIONI

ART. 41 - MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE O ACCOGLIMENTO
PARZIALE

ART. 42 - PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

ART. 43 - IRREGOLARITÀ NEL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

TITOLO V

DIPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 44 - RINVIO E COORDINAMENTO

ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti e dai regolamenti adottati, le procedure e le modalità di gestione della riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate dell'Ente, patrimoniali e tributarie.
2. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 nel rispetto delle esigenze della semplificazione degli adempimenti dei soggetti debitori ed in conformità ai principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e ai sensi dell'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
3. Il presente regolamento non si applica alle partite debitorie affidate all'agente della riscossione, fatta salva la restituzione concordata – nelle modalità e nei tempi – di specifiche partite pregresse.

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE, LIMITI, ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:

— dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

— dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recante: «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 » e successive modificazioni;

— dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, recante: «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337» e successive modificazioni;

— dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e successive modificazioni ed integrazioni;

— dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante: «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali» e successive modificazioni;

— dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;

— dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente» e successive modificazioni;

— dall'art. 1, commi da 158 a 171, della legge 27.12.2006, n. 296;

— da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

4. Il presente regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, le aliquote e tariffe massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla disciplina regolamentare comunale.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

ART. 3 - ALIQUOTE E TARIFFE

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
3. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
4. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il Responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni, anche contenute nei documenti di programmazione, quali, ad esempio, il "Documento Unico di Programmazione (DUP)", predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti e indiretti dei relativi servizi.
5. Se non diversamente stabilito dalla Legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissate per l'anno in corso.

ART. 4 - FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

ART. 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile scelto è scelto sulla base delle qualifiche ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio:
3. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) Tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli Uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazioni delle sanzioni tributarie);
 - b) Appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) Sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) Cura il contenzioso tributario;
 - e) Dispone i rimborsi;
 - f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

4. In assenza di Deliberazione di Giunta Comunale, la carica di Funzionario Responsabile del tributo sarà ricoperta dal Responsabile di Posizione Organizzativa del servizio.

ART. 6 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. I Responsabili delle rispettive aree sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

TITOLO II

ATTIVITA' GESTIONE, ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

CAPO I- ATTIVITA' DI CONTROLLO E RAPPORTI CON I CITTADINI

ART. 7 - ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

1. Gli Uffici Comunali competenti della relativa entrata provvedono al controllo delle denunce tributarie, delle dichiarazioni, delle comunicazioni, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti Comunali delle diverse entrate.

2. In ogni caso l'attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

3. Nell'ambito delle attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

ART. 8 - INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi.

ART.9 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico ai cittadini.

3. Presso gli Uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

CAPO II- ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

ART. 10 - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Entrate/Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

ART. 11 - SANZIONI TRIBUTARIE

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché ai sensi dei decreti legislativi n. 471,472, 473 del 18.12.1997 e s.m.i.;
2. Qualora gli errori nella applicazione del tributo risultano da accertamenti realizzati dal comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede all'irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. Nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
4. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART 12 - AUTOTUTELA – PRINCIPI

1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.
2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - a) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - b) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.

ARTICOLO 12 BIS - AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

ARTICOLO 12 TER -PROCEDIMENTO IN AUTOTUTELA D'UFFICIO

1. Il Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;
- g) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile;

2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.

3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.

4. Nell'esercizio dell'autotutela il Responsabile del Servizio Entrate/Tributi o il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

ART. 13 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, abilitati.

4. Con apposito provvedimento si può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

ART 14 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, qualora lo ritenga opportuno, può proporre al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione della Giunta Comunale, la conciliazione giudiziale allo scopo di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale e Regionale.

2. Con riferimento alla procedura e agli effetti della definizione delle liti in applicazione del presente istituto, si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART 14 BIS - RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Il ravvedimento operoso consente la regolarizzazione spontanea di talune violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo dell'imposta. Il riferimento normativo di tale istituto è l'art. 13 del D.Lgs. del 18/12/1997, n. 472 e s.m.i, che stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.

2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche oltre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.15 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE – PRESUPPOSTO

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27/12/1997 e sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i., l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
5. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
6. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
7. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
8. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

ART.16 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il procedimento definitorio può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio prima dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente alla avvenuta notifica dell'avviso accertamento, nei termini di legge.
2. Il responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di dare corso alla notifica di avvisi di accertamento, può inviare ai soggetti obbligati invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
3. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
4. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

5. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione del tributo in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio anche telefonicamente, formula ai contribuenti l'invito a comparire.
7. All'atto di perfezionamento della definizione, l'atto di cui al comma 3, perde efficacia.

ART.17 - PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione del contribuente, di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'Ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

ART.18 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati i singoli elementi e le motivazioni sui cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo dovuto, è ridotta a un terzo del minimo previsto dalla Legge.

ART.19 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo e con le modalità dell'articolo successivo.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o, se le somme dovute superano € 51.645,69, di 12 rate (sulla rata successiva alla prima si applica il tasso di interesse legale, calcolato dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione);
3. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato il contribuente:
 - a) perde beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) corrisponde gli ulteriori interessi, nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta dalla data di scadenza della rata non versata.
4. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva.

ART. 20 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

TITOLO III

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

CAPO I - RISCOSSIONE

Art. 21- RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. Il Comune riscuote le proprie entrate nei termini previsti dalla normativa di riferimento e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema “pagoPA” che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all’adesione, in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

2. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema “pagoPA”;
- b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema “pagoPA”;
- c. POS integrati sistema “pagoPA” presso gli sportelli degli Uffici Comunali se ne sono dotati;
- d. per cassa, presso la tesoreria comunale o l’agente contabile ove presente nello sportello comunale.

3. In ogni caso l’obbligazione si intende assolta il giorno in cui l’ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l’obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

4. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo autoliquidazione da parte del cittadino oppure tramite l’invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l’eventuale suddivisione in rate (liquidazione d’ufficio).

5. L’Amministrazione si riserva di emettere solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse, relativamente a tutte le entrate proprie, comprese quelle relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada.

6. Al fine di agevolare la gestione della riscossione ed evitare l’inutile avvio di procedure esecutive, l’Ente può procedere anche mediante sollecito per e-mail o PEC.

ART.22 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Qualora il versamento delle somme dovute non sia adempiuto dal soggetto debitore, entro i termini prestabiliti nella legge o nel regolamento, è attivata dall’Ente la procedura di riscossione coattiva.

2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo 48-bis del medesimo decreto.

3. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune;
- b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all’art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
- c) mediante l’agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.;
- d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

4. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

CAPO II- RATEIZZAZIONI

ART.23 - RATEIZZAZIONE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

1. La rateizzazione delle entrate tributarie ed extratributarie può avvenire per carichi tributari che vengono a determinarsi a seguito di attività di recupero dell'evasione e/o elusione realizzata mediante l'emissione di specifici atti impositivi e sanzionatori, con esclusione, conseguentemente, da tale nozione, del carico che viene a determinarsi a seguito dell'attività ordinaria di riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie per le quali è fatto rinvio alla specifica normativa di settore.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea e obiettiva situazione di difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio. Il responsabile del servizio competente, può concedere che il carico tributario ed extra-tributario (comprensivo di sanzioni e interessi anche in ordine alle diverse annualità impositive), se non diversamente disciplinato dalla normativa vigente o dagli specifici regolamenti che disciplinano le singole entrate, venga rateizzato secondo i seguenti criteri:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 otto rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.

A partire dalla seconda rata saranno applicati gli interessi legali vigenti nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile, se il contribuente lo richiede, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in un numero di rate inferiori rispetto allo schema precedente.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese e l'ammontare delle rate non può essere inferiore ad euro 50,00.

5. È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione), purché debitamente motivati.

6. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

7. La rateizzazione può essere negata in caso di esistenza di morosità pregresse relative a qualsiasi tipologia di entrata comunale.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

8. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata su apposito modello predisposto dagli uffici competenti. Quanto dichiarato nell'istanza di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto di controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle sanzioni previste per legge, integra la decadenza del beneficio di rateizzazione.

9. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, il responsabile del servizio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

10. La fideiussione deve contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione.

11. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.

12. La Giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.

ART. 23 BIS – COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000 calcolati per singole annualità d'imposta.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

CAPO III- IMPORTI MINIMI, NOTIFICA E INTERESSI

ART. 24 - RIMBORSI DI ENTRATA

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal funzionario responsabile del servizio su richiesta del contribuente/utente o d'Ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
2. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
4. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R o di PEC (laddove presente), al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
5. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
6. Ai rimborsi si applica l'interesse come disposto dall'articolo 26 comma 3.
7. Per le entrate tributarie vale quanto disposto dall'articolo n. 25 in materia di importi minimi e arrotondamenti.

ART. 25 - IMPORTI MINIMI PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Non si procede al versamento o al rimborso delle entrate tributarie qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare per l'intero anno sia inferiore a € 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali e le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi.
2. Non si dà luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie il cui importo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 12,00 con riferimento ad ogni annualità.
3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore o uguale a detto importo.
4. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento delle entrate.

ART. 26 – INTERESSI

1. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi nella seguente misura annua pari al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

3. Interessi nella stessa misura di cui ai punti precedenti spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 27 - NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E REPERIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI

1. Le notificazioni al contribuente possono avvenire a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, atti giudiziari, tramite personale appositamente nominato come messo notificatore del Comune ovvero con ulteriori modalità concesse dalla legge.

2. Le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, contestazione ed irrogazione di sanzioni, sono a carico del soggetto passivo secondo le disposizioni vigenti.

3. Le spese di cui ai precedenti commi sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo dovuto, alle sanzioni amministrative ed agli interessi. Gli atti di imposizione di irrogazione delle sanzioni devono indicare le spese di notifica in conformità ai dettami del presente articolo. Eventuali e successive modifiche legislative in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento all'ammontare delle somme ripetibili, dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento qualora contrastanti e/o incompatibili con i limiti sopra indicati.

ART.28 - TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE- ERRORI DEI CONTRIBUENTI

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

CAPO IV- INTERPELLO

ART. 29 - OGGETTO

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Rapolano Terme.

ART. 30- MATERIE OGGETTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

ART. 31 - PROCEDURA ED EFFETTI

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

ART. 32 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

ART. 33 - CONTENUTO DELLE ISTANZE

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 34 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Le istanze sono inammissibili se:

a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 33;

b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

TITOLO IV RECLAMO/MEDIAZIONE

ART. 35 - RECLAMO/ MEDIAZIONE- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.

2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

ART. 36 - EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:

- interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
- apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
- sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

ART. 37 - TRATTAZIONE DELL'ISTANZA

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.

2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare una struttura diversa e autonoma da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il Servizio Entrate/Tributi verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio Tributi.

3. Il responsabile incaricato dell'esame a valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.

4. Il responsabile procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.

5. La valutazione istruttoria e decisioni del responsabile sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. Il responsabile, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:

- a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
- b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.

ART. 38 - ACCORDO DI MEDIAZIONE

1. Il responsabile dell'esame dei reclami/proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

- a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
- b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.

2. Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

ART. 39- PERFEZIONAMENTO DELL' ACCORDO DI MEDIAZIONE

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997;
- b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

ART. 40 - SANZIONI

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate dell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

ART. 41- MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE O ACCOGLIMENTO PARZIALE

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

ART. 42- PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il responsabile comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.



COMUNE DI RAPOLANO TERME

Subborgo Garibaldi, 1 – 53040 Rapolano Terme (SI)

ART. 43- IRREGOLARITÀ NEL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
- b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
- c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, Il responsabile/struttura valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
- c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO V DIPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 44 - RINVIO E COORDINAMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti e dai regolamenti.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento devono essere integrate e coordinate con il Regolamento di Contabilità dell'Ente e con i Regolamenti delle singole entrate.

3. Restano salve le disposizioni contenute in altri Regolamenti dell'Ente che dettano norme di dettaglio delle singole entrate.

ART. 45 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere realizzati al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia.